



SENTENZA N. 233/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica depositato in data 15.6.2022 iscritto al n. **73632** del registro di Segreteria, proposto dal sig. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in Trecase alla via Vesuvio n. 53, presso lo studio dell'Avv. GABRIELLA LAURETTA (C.F. LRTGRL75E48C129J), dalla quale è rapp.to e difeso, p.e.c. studio.lauretta@legalmail.it;

CONTRO:

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, dom.to in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, nonché alla via A. De Gasperi, n. 55 Napoli, gestione dipendenti pubblici, nonché alla via Ferrovia, Torre del Greco, gestione dipendenti pubblici.

Per

"1) Sentire dichiarare che l'istante ha diritto di percepire l'assegno al nucleo familiare per il figlio inabile (omissis) nei limiti della prescrizione quinquennale, sulla pensione categoria IOCTPS, certificato di pensione n. 214-5100-09934569, pensione di inabilità, gestione pubblica;

2) Condannare l'INPS, l'Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del suo legale rappresentante, gestione dipendenti pubblici, alla corresponsione dei relativi ratei di assegno al nucleo familiare oltre interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;

4) Sentir condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari”;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 17.4.2024, tenuta con l'assistenza del dott. Fabio Esposito, l'avv. Gabriella Lauretta per parte ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

Premesso in

DIRITTO

1. Il ricorrente è titolare di pensione di inabilità categoria IOCTPS, certificato di pensione n. 214-5100-09934569, gestione pubblica; in data 19/10/2021 inoltrava domanda n. 2107905900044 -rimasta senza seguito- per ottenere l'assegno al nucleo familiare, per il figlio inabile (omissis) essendosi ridotta la sua capacità lavorativa del 100%, come da certificato medico modello SS3 in cui veniva certificata la "depressione maggiore con manifestazioni ossessivo compulsive in soggetto con immaturità affettiva su sfondo psicotico", allegato agli atti di causa.

Rappresentava di avere un nucleo familiare costituito da se stesso, il suo coniuge, e dal figlio (omissis) e di essere titolare di pensione di inabilità, di non possedere altri redditi sia personali che come nucleo familiare, oltre quelli provenienti da lavoro dipendente così come dichiarati nella

domanda di trattamento di famiglia in argomento e che i predetti redditi corrispondono ad euro 21.949,00 per l'anno 2021, euro 21.949,00 per l'anno 2020, euro 21.760,00 per l'anno 2019, euro 21.456,00 per l'anno 2018. La ricorrente proponeva ricorso al comitato provinciale INPS, richiedendo l'accertamento medico – legale del suo diritto di percepire l'assegno al nucleo familiare, nei limiti della prescrizione quinquennale essendo il figlio (omissis) affetta da: *"depressione maggiore con manifestazioni ossessivo compulsive in soggetto con immaturità affettiva su sfondo psicotico"* (cfr. verbale INPS e documentazione sanitaria).

Essendo decorso inutilmente il termine di legge e non avendo l'Amministrazione disposto alcun riesame e quindi formatosi il silenzio rigetto, chiedeva con il ricorso in epigrafe il riconoscimento del suo diritto sostenendo di avere tutti i requisiti necessari per ottenere l'assegno al nucleo familiare per il figlio inabile (omissis). Chiedeva in via istruttoria disporsi una consulenza tecnica d'ufficio; allegava al ricorso documentazione medica e reddituale.

2. Con memoria in data 6.10.2023, l'INPS si costituiva in giudizio rappresentando che il ricorrente è titolare di pensione con decorrenza ottobre 2019, e non maggio 2015; pertanto l'eventuale riconoscimento della prestazione non potrà mai avere decorrenza antecedente ad ottobre 2019. Nel merito riteneva il ricorso infondato per mancanza della prova del possesso del requisito sanitario degli ANF per il figlio inabile, costituito dalla presenza in capo al figlio di patologie invalidanti ex L.222/84 tali da determinare "l'assoluta e permanente impossibilità della ricorrente di dedicarsi ad un proficuo lavoro" (art.2 co.8 D.L.n. 69/88). L'art.2 co.8 cit.

collega eziologicamente il requisito "dell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro" alla presenza di infermità o di difetto fisico o mentale. Il ricorrente si limita ad elencare la sussistenza di alcune patologie senza chiarire quali siano le attitudini lavorative del figlio e per quali motivi le patologie citate determinerebbero inabilità al lavoro. L'INPS si opponeva alla nomina di CTU. Evidenziava che nell'anno 2021 la commissione medico – legale dell'INPS ha accertato, sia pure ai soli fini delle provvidenze d'invalidità civile, il raggiungimento della percentuale legale per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile parziale (74%), per cui deve escludersi, in base alla documentazione sanitaria in atti, la sussistenza dello stato d'inabilità. Tale circostanza, provata dall'allegato provvedimento di liquidazione dell'assegno d'invalidità civile parziale, costituisce la prova della insussistenza del requisito sanitario degli ANF per il figlio inabile. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. Allegava il certificato di pensione del ricorrente e la liquidazione dell'assegno di invalidità parziale di (omissis).

3. All'udienza del 17.10.2023, le parti si riportavano alle proprie memorie. Con ordinanza n. 207/2023 questo GM chiedeva di disporre consulenza tecnica specialistica da parte della Sezione speciale del Collegio medico legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti di Roma, chiedendo di accertare: *"1. se il sig. (omissis) sia affetto da patologie tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi dell'art.2, co.8, D.L.n.69/88; 2. in caso affermativo, indicare la decorrenza"*.

4. In data 14.3.2024 perveniva il parere medico legale preliminare e in data 15.4.2024 il parere definitivo.

5. All'udienza del 17.4.2024 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso richiamando il parere favorevole del CML; l'INPS chiedeva la decisione della causa.

Considerato in

DIRITTO

1. Nel merito, il ricorso è fondato.

La questione controversa attiene al requisito sanitario previsto in materia di assegno per il nucleo familiare dall'art. 2, co. 8, D.L. 13 marzo 1988; in particolare al possesso del requisito sanitario per il figlio inabile, costituito dalla presenza in capo al figlio di patologie invalidanti ex L.222/84 tali da determinare *"l'assoluta e permanente impossibilità della ricorrente di dedicarsi ad un proficuo lavoro"* (art.2 co.8 D.L.n. 69/88), collegato eziologicamente alla presenza di infermità o di difetto fisico o mentale.

L' "inabilità a proficuo lavoro" si configura allorquando il soggetto, per infermità congenita od acquisita, abbia perduto in modo permanente la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini. Il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro deve essere accertato in termini relativi e secondo consolidata giurisprudenza, occorre riferirsi a due criteri tra loro integrati: il grado di invalidità e l'apprezzamento ponderato di fattori quali l'età, il sesso, la situazione culturale ed ambientale socio-economico e l'attitudine lavorativa, onde valutare se le residue capacità lavorative possano in concreto consentire all'interessato di svolgere un'attività lavorativa

effettivamente remunerativa, cioè tale da assicurargli idonei mezzi di sostentamento, intendendosi per tale quella che consente di acquisire, in modo potenzialmente continuativo, mezzi economici sufficienti per l'appagamento dei normali bisogni di vita, senza usura delle residue energie psico-fisiche, sufficiente a garantire quindi un'esistenza libera e dignitosa. Sulla base di questi principi è ritenuto non proficuo il lavoro usurante, il lavoro che prevede lo svolgimento di attività pericolose, immorali, degradanti, nonché il lavoro offerto pietas causa dal datore di lavoro.

Ai fini di detto accertamento, questo Giudice Unico ha interpellato il CML presso la Corte dei conti sottoponendogli il quesito descritto in fatto; è emerso che (omissis) è affetto da *"psicosi affettiva in soggetto con deficit intellettivo di grado moderato (QI=52)"*. Dalla documentazione agli atti, risulta che il paziente sia stato interessato da disturbi comportamentali sin dall'età infantile con un quadro psicopatologico arricchitosi via via con il passare degli anni, come rappresentato analiticamente nel parere del CML. Egli risulta essere seguito da tempo presso il CSM ASL Napoli 3, in maniera continuativa dal maggio 2016. In considerazione di tale status, in data 06/07/2022 venne visitato presso la Commissione ASL locale ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e dei conseguenti benefici di cui alla legge 104/1992 e venne riconosciuto essere invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa (80%) e portatore di handicap non in condizioni di gravità (art. 3 comma 1). Ritenendo insoddisfacente e non attagliata alla reale situazione di disabilità tale valutazione, venne adito il Tribunale del Lavoro presso Torre Annunziata ed al termine della disposta

CTU il consulente riconobbe esitare sullo stesso una "Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) con necessità di assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita" nonché "Portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. 104/92" a decorrere dal 17.11.22 e revisione a tre anni per il complesso diagnostico "disturbo intellettivo di grado moderato in paziente affetto da psicosi affettiva, deficit cognitivi ed elementi ossessivi, con conseguenti difficoltà relazionali e della sfera sociale".

Secondo quanto rilevato dal CML, *"emerge come il quadro psichiatrico di cui è affetto il paziente determina chiaramente una grave disabilità tanto da richiedere assistenza continuativa per lo svolgimento degli atti quotidiani ma il profilo psicopatologico analizzato risulta essere maggiormente inabilitante a causa della contestuale insistenza sul soggetto, di un deficit cognitivo di grado moderato. Tale aggettivazione estrapolata dalla documentazione esaminata risulta essere, ad una lettura approfondita, riduttiva, poiché discendente dalla sola valutazione del QI (52) quantizzato. Occorre invero ammettere che il soggetto presenta in maniera stabile nel tempo e sicuramente a monte della visita medico legale condotta nell'ambito del contendere circa la percentuale di invalidità civile, netta mancanza di progettualità, di capacità volitiva nel percorrere una idea e incapacità relazionale spiccata, cardini di incostanza tali da rendere, tale deficit, maggiormente inabilitante nel campo mansionale, anche per attività di profilo minore, non essendo lo stesso in grado, di compiere i semplici atti ed attività a cadenza pluriquotidiana, necessari per il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie e di relazioni*

interpersonali e funzionali per una corretta condotta di vita dell'essere umano in quanto tale. Appare evidente come, la psicosi associata a deficit intellettivo, abbia generato una impossibilità nell'attendere ad azioni e comportamenti che richiedono un sufficiente funzionamento cognitivo nell'ambito della vita di relazione. Pertanto, in nessun modo sarebbe possibile ad oggi, pretendere una espressione mansionale di confronto con il mondo esterno, che risulterebbe soltanto appesantire il deficit cognitivo, espresso trasversalmente nel tempo, presente in ogni periodo della vita relazionale del soggetto a partire dall'età scolare".

Il CML ha effettuato un'analisi approfondita della documentazione in atti evidenziando che "il sig. (OMISSIS), già riconosciuto al 17/11/2022, invalido civile nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento (ex art.1 L.18/8) e portatore di handicap in connotazione di gravità (ex art. 3 comma 3 L.104/92), è affetto da un complesso e debilitante quadro di patologia psicosociale con deficit cognitivo di grado moderato, ma tale da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi dell'art. 2, co.8, D.L. n.69/88; tale inabilità era sicuramente antecedente alla verifica di CTU condotta e comunque insistente sullo stesso già all'epoca dell'istanza prodotta dal genitore (19/10/2021)".

Pertanto, alla luce delle conclusive argomentazioni del CTU, adeguatamente motivate sul piano medico legale, il ricorso va accolto, dovendosi riconoscere all'istante il diritto di percepire l'assegno al nucleo familiare per il figlio inabile (omissis) dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (presentata in data 19.10.2021), con

condanna dell'INPS alla corresponsione dei relativi ratei di assegno al nucleo familiare. Sui ratei arretrati devono essere, altresì, riconosciuti, dalle singole scadenze al saldo, gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.), giusta l'orientamento giurisprudenziale costante di questa Corte (Sezioni Riunite n. 10/2002/QM; Sezione I Centrale d'Appello n. 110/2003 e n. 70/2003; Sezione III Centrale d'Appello n. 182/2003), le cui argomentazioni sono condivise da questo Giudice.

2. La tecnicità della materia e le complesse valutazioni intervenute rendono ragione della compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe, lo ACCOGLIE riconoscendo all'istante il diritto di percepire l'assegno al nucleo familiare per il figlio inabile (omissis) dal 1.11.2021 con condanna dell'INPS, alla corresponsione dei relativi ratei di assegno al nucleo familiare. Sui ratei arretrati deve essere, altresì, riconosciuto, dalle singole scadenze al saldo, il diritto del ricorrente agli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.).

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell'udienza pubblica del 17.4.2024.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22.04.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(firma digitale)